



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

17/2014

Febbraio/02/2014 (*)

Napoli 5 Febbraio 2014

La conciliazione in sede sindacale è idonea a sanare i vizi connessi al mancato esperimento della procedura ex art. 7 della L. n° 604/66 - così come modificato dalla L. 92/2012 - che prevede il tentativo di conciliazione presso le competenti DD.TT.LL. per i licenziamenti per g.m.o. effettuati da datori di lavoro con più di 15 dipendenti.

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n°1/2014, conferma la posizione espressa dal CPO di Napoli subito dopo l'entrata in vigore della Riforma del lavoro "Fornero".

Già nei primissimi convegni organizzati, nell'abituale location del "Ramada Hotel", per approfondire le novità introdotte dalla Legge n° 92 del 28 giugno 2012, il CPO di Napoli aveva sostenuto che, il **mancato esperimento del tentativo di conciliazione, previsto per i datori di lavoro con oltre 15 dipendenti che si trovavano nella condizione di dover effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, fosse "sanabile" in sede di conciliazione sindacale.**

Ricorderete, peraltro, come il suggerimento *de quo* fosse stato rivolto *in piena assemblea* anche ai Colleghi di Ischia e Capri.

Infatti, la violazione di tale (*farraginoso*) procedura fa nascere in capo al dipendente il "solo" diritto ad un'indennità economica compresa fra le sei e le dodici mensilità.

Pertanto, essendo un diritto patrimoniale (*disponibile*), può ben essere oggetto di rinuncia nelle sedi deputate - ex art. 410 e segg. c.p.c..

Orbene, il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n° 1 del 22 gennaio 2014, in risposta al quesito inoltrato da Confindustria, si è pronunciato proprio in merito alla **validità di una conciliazione in sede sindacale, nella quale il lavoratore rinunci ad impugnare il licenziamento sebbene irrogato in mancanza della procedura conciliativa - ex art. 7 L. n° 604/66 così come novellato dall'art. 1 comma 40 della L. n° 92 del 28 giugno 2012.**

In primis, il Dicastero del Welfare, con il documento di prassi *de quo*, sottolinea come le variazioni normative abbiano lasciata inalterata la disciplina e gli effetti dell'art. 2113 c.c.. Tale articolo sancisce la validità delle rinunce e transazioni laddove riferite a diritti ricompresi nella sfera di disponibilità giuridica del lavoratore.

In nuce, il Ministero di Via Flavia ritiene che non sussistono motivazioni di ordine giuridico per ritenere che, un vizio procedurale (*id*: il mancato esperimento del tentativo di conciliazione presso la competente DTL) non possa essere sussunto nell'area dei diritti disponibili rinunciabili ex art. 2113 c.c..

Ergo, il lavoratore può legittimamente rinunciare, nelle sedi conciliative, ad impugnare il licenziamento anche se il datore di lavoro non ha posto in essere la procedura conciliativa - ex art. 7 L. n° 604/66 - essendo tale fattispecie riconducibile alla sfera dei diritti disponibili.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA